

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 162 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2006, N. 9
(TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende apportare alcune modifiche normative alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” con la quale la Regione Marche ha disciplinato in particolare l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, le professioni turistiche, le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo e gli interventi regionali a favore del turismo.

Obiettivo delle modifiche è quello di risolvere la problematica delle strutture ricettive alberghiere classificate in data antecedente la suddetta legge regionale, ubicate nei centri storici e nelle zone mare, riguardante il rapporto classificazione/parcheeggi che contribuisce a determinare il numero di stelle attribuite, reso complicato e penalizzante per le strutture ricettive alberghiere di cui sopra a causa della difficoltà di adeguamento in spazi a forte urbanizzazione dei centri storici e delle zone mare.

L’emanazione del DPCM 21 ottobre 2008 recante “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera” nella necessità di definire gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente prevede che le Regioni, oltre a recepire le indicazioni, provvedano a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori.

Ed è proprio in tale contesto relativo alle specificità territoriali che la presente proposta di legge si inquadra ispirandosi al principio di proporzionalità, quale fondamento generale dell’ordinamento e implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Tale principio, in sede di recepimento regionale degli standard minimi nazionali, esclude sacrifici economici eccessivi per gli albergatori rispetto all’interesse pubblico alla classificazione uniforme. Il principio di proporzionalità esclude, ad esempio, per gli alberghi già esistenti l’adeguamento ai requisiti dimensionali e strutturali previsti dal DPCM.

Inoltre le convenzioni onerose adottate tra i Comuni e i proprietari di strutture ricettive, nell’affrontare il problema da un punto di vista logistico, risultano di difficile soluzione anche a causa della congettura economica attuale e della crisi energetica che rischia di tenere fuori mercato le realtà alberghiere costruite con indici e regole precedenti alla legge regionale oggetto della presente proposta di modifica.

Per quanto sopra questa proposta di legge interviene a modificare la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” derogando la retroattività.

La proposta di legge è composta da 4 articoli.

Il primo modifica l’articolo 10 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 prevedendo per le strutture turistiche

già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge il mantenimento della classificazione precedente, oltre la deroga a tutte le normative regionali in materia.

Con il secondo si inserisce, all'articolo 19 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9, la deroga alla retroattività nella classificazione in funzione della quota di parcheggi esclusivi attribuiti alla struttura stessa.

Il terzo articolo prevede l'invarianza finanziaria.

L'ultimo articolo dichiara l'urgenza della legge la quale entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.